

**Regione Calabria** □ **Legge regionale 23-12-2011 n. 47 recante:** □ **Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002**□.

*Publicata nel B.U. Calabria 16 dicembre 2011, n. 23, S.S. 29 dicembre 2011, n. 6*

(□ )

**Art. 56** *Disposizioni urgenti in materia di servizio idrico integrato.*

1. Entro il 31 marzo 2012 la Giunta regionale, sulla base delle risultanze del piano di ricognizione di cui al comma 3 dell'*articolo 47 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34*, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge avente ad oggetto il riordino della disciplina del servizio idrico integrato, in conformità alla competenza attribuita alla Regione stessa dall'*articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2010"), come modificato dall'*articolo 1, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito con modifiche dalla *legge 26 febbraio 2011, n. 10*.

2. Sino all'effettivo insediamento dei nuovi organi previsti dalle legge di riforma, la continuità amministrativa dei servizi svolti dai cessati organismi è garantita dai Commissari liquidatori, in raccordo con il Dipartimento Lavori Pubblici. A tal fine e per assicurare anche la continuità gestionale, i Commissari potranno anche promuovere la sottoscrizione di appositi Protocolli d'intesa con i Comuni (titolari del servizio di singoli segmenti del ciclo dell'acqua fin quando non sarà affidato il servizio al gestore unitario individuato con le procedure indicate nella legge di riforma), finalizzati alla regolamentazione dei rapporti tra i medesimi comuni con gli eventuali gestori provvisori esistenti per un periodo transitorio che comunque non potrà superare il 30 settembre 2012.

(□ )